



CITTA' DI IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera n. 0103 del 29/12/2020

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2021.

L'anno 2020, e questo dì 29 del mese di Dicembre alle ore 17:00, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria, in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti, in modalità "VIDEOCONFERENZA" nel rispetto dei criteri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 23 aprile 2020 recante "*Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*".

Sono presenti, in quanto collegati in audio e video, questi Consiglieri:

Scajola on. dott. Claudio	Presente
Camiolo Pino	Presente
Ramoino Innocente	Presente
Falciola Luca	Assente
Ilacqua Sonia	Presente
Martucci Mario	Assente
Maglio Tiziana	Presente
Montanaro Giovanni	Presente
Arcella Elisa	Presente
Elena Rita	Presente
Minasso Roberta	Presente
Oneglio Nicoletta	Presente
Ciccione Daniele	Presente
Ornamento Paolo	Presente
Motosso Antonio	Presente
Landolfi Andrea	Presente
Bencardino Martina	Presente
Falbo Giuseppe	Presente
Baldassarre Orlando	Presente
Garibbo Vincenzo	Presente
Marabello Laura	Presente
Lanteri Luca	Assente
Gaggero Gianfranco	Presente
Ranise Antonello	Presente
Gatti Monica	Presente
Savioli Alessandro	Presente
La Monica Davide	Assente
Abbo Guido	Assente
Chiarini Enrica	Assente

Risso Fabrizio	Presente
Verda Edoardo	Presente
Saluzzo Roberto	Presente
Ponte Maria Nella	Assente

Quindi sono presenti collegati in audio e video Consiglieri N. 26

Sono assenti Consiglieri N. 7.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

Si scollegano in audio e video dalla videoconferenza i Consiglieri Risso e Verda. Presenti n. 24.

Illustra la pratica l'Assessore Giribaldi.

Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.

Nessun Consigliere chiede la parola, pertanto il Presidente pone in votazione il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 345 del 20 novembre 2020;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 della Legge di bilancio 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- l'art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160/2019 ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, ovvero l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14-20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9, nonché il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147;

VISTO il comma 741 lett. c) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata purchè previsto dal regolamento IMU del comune.

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall' articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali);
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO:

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- il comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone che il gettito dell'imposta municipale propria sia così suddiviso tra Stato e Comune:
 - Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;
 - Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito delle aliquote deliberate;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019;

VISTO il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che stabilisce che a decorrere dal 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, dell'art. 1 della medesima legge, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;

EVIDENZIATO il successivo comma 757 dell'art. 1 della legge n.160/2019, che stabilisce che in ogni caso, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 del medesimo articolo di legge, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, il quale consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della medesima delibera, la quale in assenza di tale prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

DATO ATTO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

EVIDENZIATO che il Comune di Imperia non rientra nella fattispecie sopra richiamata, prevista dal comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

EVIDENZIATO che non si ritiene opportuno diversificare ulteriormente le aliquote IMU;

RILEVATO quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n° 104, in merito all'esenzione dall'IMU per l'anno 2021 per alcune fattispecie e precisamente: "immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate", tenuto conto anche del successivo comma 4, in base al quale "l'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”, ed evidenziato che lo Stato provvederà, sulla base della previsione del conseguente comma 5 della norma , al ristoro di tali minori entrate a favore dei Comuni;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 30 luglio 2020, con la quale il Comune di Imperia ha approvato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2020;

VISTI:

a) l'articolo 1, comma 174, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D. Lgs. n. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTO il parere favorevole -espresso in calce- formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole -espresso in calce- formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTI ed applicati:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Con 19 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti (Gaggero, Ranise Gatti, Savioli e Saluzzo),

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare **le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2021**, come di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,25%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%	

2. Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art 53 c.16 della Legge 388/2000.

3. Di dare atto che per effetto dell'applicazione della presente deliberazione, il gettito IMU previsto nel redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, è pari a euro 13.300.000,00, tenuto conto anche delle risultanze derivanti dal prelievo riguardante la quota di alimentazione del FSC;

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

5. Di memorizzare il presente documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

6. Di dichiarare con 22 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti (Gatti e Saluzzo) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato**

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato digitalmente)**

**Il Presidente del Consiglio Comunale
Pino Camiolo
(firmato digitalmente)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato**
